

alcuni membri dell'ufficio di quel collegio; visto che essi son tali che costituiscono un'aperta infrazione al disposto della legge elettorale, m'incaricò di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione del collegio di Serravalle.

IL PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, io debbo mettere ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

Ora domanderò se vi sono deputati che abbiano ancora relazioni di petizioni a riferire.

Non essendovi più relazioni in pronto, la Camera non ha in questo momento altra materia da esaurire, epperò pregherei i signori deputati a volersi riunire di preferenza negli uffici, affinché si possano preparare materiali per la seduta di domani.

MELLANA. Il progetto di legge riguardante i due milioni stabiliti per l'armamento della guardia nazionale, a parer mio, per la sua brevità, non sarebbe bisogno di farlo stampare per discuterlo.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Anche rispetto all'altro concernente la mobilitazione della guardia nazionale non vi è questa necessità; e la Camera potrebbe occuparsi di ciò nella seduta di domani, senza aspettare che sia dato alla stampa.

IL PRESIDENTE. Io aveva fatto questa proposta perchè l'altro giorno mi è stato osservato che vi dovevano essere le 24 ore di tempo dopo la presentazione della legge. Se però la Ca-

mera desidera che queste si mettano all'ordine del giorno di domani, io metterò ai voti questa proposizione.

(La Camera approva che i due progetti sieno posti all'ordine del giorno di domani.)

DEMARCHI. Pregherei il signor presidente di sollecitare la relazione della Commissione per la verificaione del numero degl'impiegati nella Camera.

IL PRESIDENTE. Invito la Commissione che è incaricata di verificare il numero degl'impiegati di volersi occupare sollecitamente di questo oggetto.

COLLA. Come uno dei membri di questa Commissione, posso accertare la Camera che sono già in pronto molti materiali, e che la Commissione se ne occupa alacramente. Quanto prima si potrà far la relazione su tale oggetto.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione sul progetto di legge per un credito di tre milioni di lire al Governo per mobilitare una parte della guardia nazionale.

Discussione della legge che apre un credito di due milioni di lire al ministro dell'interno per acquisto d'armi ad uso della guardia nazionale.

TORNATA DELL'8 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE

SOMMARIO. *Giuramento del deputato Fanti — Annunzio della nomina del consigliere Deferrari a ministro degli affari esteri — Interpellanza del deputato Jacquemoud sul secreto delle lettere — Discussione e adozione del progetto di legge per un credito di 3 milioni al Governo per mobilitazione di una parte della guardia nazionale — Messaggio del primo ufficiale del Ministero di grazia e giustizia relativo al giornale Lo Smascheratore.*

La seduta è aperta all'una e 3/4.

MARCO, segretario, dà lettura del verbale.

OMAGGIO.

IL PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri invia alla Camera una copia della *Raccolta dei trattati stipulati dalla reale Casa di Savoia.*

ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL CONSIGLIERE DEFERRARI A MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

IL PRESIDENTE. Il ministro dell'interno annunzia alla Camera che S. M. il Re ha nominato il signor Deferrari, consigliere di cassazione, a ministro degli affari esteri in surrogazione del marchese Colli.

MICHELINI, segretario, dà lettura del sunto delle nuove petizioni.

909. Anonima.

910. Qui c'è una petizione di Luigi Manca, presentata a nome del popolo di Casseine in Sardegna, di cui io credo non doverne dare il sunto perchè contraria al secondo alinea dell'articolo 58 dello Statuto, il quale dice: « Le autorità costituite hanno sole il diritto d'indirizzar petizioni in nome collettivo. »

911. Alcuni cittadini di Sassari domandano che il vapore che mette quella città in comunicazione colla terraferma non tocchi ad altri punti, e che all'Arno venga sostituito altro scafo più sicuro e migliore.

912. Antonio Dessena, minore osservante in Sardegna, lagnandosi di soprusi del provinciale e del guardiano, chiede vi si provveda, previa informazione da prendersi sul luogo.

913. Giacomo Reale chiede gli sia accordata la facoltà di ricorrere al magistrato di cassazione contro una sentenza del tribunale di Casale.

914. Alessandro Costa, dimostrando che la democrazia vuole che i deputati sieno retribuiti, domanda che loro si assegni l'indennità di lire 10 al giorno, e quanto al viaggio di una lira per miglio.

915. Antonio Borghese, ragionando del molto lavoro degli impiegati demaniali, chiede ne sia migliorata la condizione.

916. Alessandro Aloandri presenta alcune osservazioni sull'organizzazione dei comuni.

917. Adelaide Piccoli espone che, se suo figlio Luigi non potè continuare negli studi clericali, lo si deve attribuire a circostanze di famiglia, e che perciò il vescovo di Sarzana avrebbe dovuto esentarlo dal servizio militare; che il Consiglio di revisione lo dichiarò abile a tale servizio, mentre realmente non lo era; che perciò dovette provvedersi un surrogante mercè la somma di lire 1,600; e chiede che il vescovo e il commissario di leva siano tenuti ad indennizzarla di detta spesa.

918. Francesco Rossana, soldato sotto il cessato Governo francese, chiede di essere reintegrato nella sua pensione di ritiro.

919. Antonio Demaria, caporale sotto il cessato Governo francese, chiede di venir reintegrato nella sua pensione.

920. Luigi Goano, sergente sotto Napoleone, chiede di essere reintegrato nella pensione di ritiro di lire 450, ridottagli prima a lire 270 e poscia a sole lire 250.

921. Giuseppe Gastaldetti, ravvisando contraria ai tempi di guerra la disposizione del Codice penale che proibisce il porto delle armi, ne chiede l'abolizione.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, procederemo all'appello nominale.

(Mancano i seguenti:

Arese — Bargnani — Biancheri, *ammalato* — Bianchi-Giovini — Buffa — Buttini — Cadorna — Corradi — Correnti — D'Azeglio, *in congedo* — Defey — Della Noce — Fois — Genina — Gioberti — Guglianetti — Mameli — Mauri — Pernigotti — Ramorino — Ravina — Re — Ricci, *ministro* — Spano — Serra — Sineo, *ministro* — Sussarello — Turcotti — Tuveri — Valerio Lorenzo — Villavecchia.)

FANTI presta giuramento.

FERRACCIU. Appoggio la petizione n° 911, riguardante il pessimo servizio che vien reso col battello a vapore l'*Arno*, e chiedo la si dichiari d'urgenza. Io penso che si dee trovar mezzo di soddisfare, il più presto possibile, agli onesti desiderii dei richiedenti. È già troppo che siasi potuto usare di quel legno insino ad oggi; perciocchè, oltre di esser vecchio, mal sicuro, avente per giunta una piccola macchina sproportionata alla sua grandezza, e, quel che è peggio, mezzo logora, corre voce che il medesimo sia da qualche tempo assicurato per un milione di franchi, che è quanto dire per tre volte tanto di quel che esso vale intrinsecamente; e che perciò stesso vi sia interesse di farlo naufragare, ben inteso con le debite cautele.

Signori, io non guarentisco per nulla questa voce, che pure si afforza ogni di più; tengo però che il semplice sospetto basta per rendere intranquilli ed agitatissimi tutti quelli che sono costretti, loro malgrado, di prendervi imbarco: ed è prudenza, anzi giustizia lo appigliarsi, nel dubbio, al partito più sicuro, qual si è quello di non mandare mai più in Sardegna l'indicato battello. E tanto più io trovo giusto che non si debba mai più mandarlo, in quanto che, se è vero, come è

verissimo, che per mezzo dei vapori gli uomini, rendendo minimo il tempo necessario a comunicare tra loro, fecero sparire gli ostacoli delle distanze, si può dir senza fallo che la Sardegna ha ben poco partecipato a cotesto beneficio, ed è forse una delle poche eccezioni alla regola. Io non voglio proseguire questi ragguagli; so per altro, e lo so per prova, che navigando sopra questo legno, dappoichè si salutano tutti quasi i porti e le rade che s'incontrano per via nel breve tragitto da Genova a Torres, si termina quasi sempre per toccare la Maddalena, punto prediletto dei signori capitani; ed in questo modo si ha frequentissimamente il ritardo di quattro, di cinque, di sei e persino di otto giorni. Con quanto discapito del commercio ed inceppamento delle comunicazioni e delle relazioni sociali non è mestieri che io vel dica.

Signori, la Sardegna ha già cessato d'essere una colonia tributaria; essa non forma più un regno separato, un regno di puro nome, come quello di Cipro; è una provincia dello Stato; ed io riporto perchè almeno in questo si abbia essa pari trattamento delle provincie sorelle. Chiedo perciò che si aumentino i mezzi di traffico, in quanto il consentono per ora i bisogni della nazione; che al vapore l'*Arno* ne venga senza indugio sostituito altro migliore; e che quello destinato alle corrispondenze postali non si faccia servire quind'innanzi ad altri usi, come si è fatto finora; essendo omai troppo scandaloso che il vapore diretto per Porto-Torres tocchi la Capraia, la Maddalena ed altri punti pel disimpegno di alcune particolari commissioni che non hanno tratto allo scopo principale del viaggio, e così avvenga di protrarsi esso viaggio molto in lungo, con nessuna o poca regolarità del servizio pubblico, e con maggiore spesa ed incomodo dei passeggeri.

Per queste ragioni prego la Camera a che si compiaccia dichiarare d'urgenza la fatta petizione.

MICHELINI A. Io non mi oppongo per nulla alle parole dell'oratore che mi precedette; solamente non voglio che sia passato inosservato in questa Camera quanto disse in riguardo all'amministrazione della marina. Egli dice che questo bastimento è assicurato per tre milioni.

Voci. Un milione!

MICHELINI A. Un milione; non importa. (*ilarità*) Non posso tollerare che si dica che si potrebbe anche far naufragare. Questa osservazione io non la posso comportare.

FERRACCIU. Le mie parole non erano nè poteano sicuramente esser dirette contro l'amministrazione di marina. Con tutto ciò limitai molto bene la mia proposizione. Io dissi che *correa voce*, ma che questa voce non la guarentiva. Del resto non posso tenermi di ripetere che il fatto, di cui parlai, è un fatto per se stesso interessantissimo. Si tratta nientemeno che di affidare la vita di molti individui ad un legno, il quale corre evidente pericolo di rimanere sepolto nelle acque. Ed io credo, o signori, che quand'anche dovesse tacere in proposito la voce della ragione e della giustizia, il solo sentimento della umanità basterebbe a chiamare la vostra particolare attenzione. Io vi rinnovo le mie preghiere, perchè vi degniate dichiarare l'urgenza della petizione.

GUILLOT. L'onorevole Ferracciu non ha diretto alcuna accusa contro l'amministrazione della marina. Non è un vapore dello Stato, ma un vapore mercantile, il di cui proprietario, coll'esagerata assicurazione per un milione, può bene avere mire sospette. L'amministrazione della marina a questo riguardo non può essere addebitata che di poca oculatezza. Confermo le osservazioni dell'onorevole deputato di Sassari.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta Ferracciu di dichiarare d'urgenza la petizione 911.

(La Camera approva.)

OLDOINI. Domanderei alla Camera che volesse dichiarare d'urgenza la petizione portante il n° 739, di cui la Camera ha sentito il sunto in una delle precedenti tornate. Essa porta molti reclami contro le elezioni comunali di un luogo della provincia di Levante per diverse irregolarità avvenute.

Siccome sopra altra petizione in un caso identico la Commissione ha proposto alla Camera di rimandarla al signor ministro dell'interno, così io chiedo che essa voglia dichiarare d'urgenza questa a cui ho accennato.

Intende la Camera che questa petizione sia riferita d'urgenza?

(La Camera approva.)

IL PRESIDENTE. Ora che la Camera è in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ROCCA. Io chiederei che si dichiarino d'urgenza le petizioni di alcuni militari, di cui non sovvengo il numero. Credo siano in numero di tre. Vorrei che essi fossero considerati nello stesso caso di quelli le cui petizioni furono già riferite.

Voci. Le petizioni de' militari sono state dichiarate d'urgenza in massima.

IL PRESIDENTE. Se sono già state dichiarate in massima, non occorre mettere ai voti la proposta del deputato Rocca.

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO JACQUEMOUD
SUL SEGRETO DELLE LETTERE.**

JACQUEMOUD. Je désirerais faire une légère interpellation au Ministère. Je regrette beaucoup de ne pas voir ici monsieur le ministre de grâce et justice, car c'est principalement à lui, ex-ministre de l'intérieur, que je voudrais adresser quelques paroles. Dans le cas cependant où monsieur le ministre actuel de l'intérieur serait à même de me faire une réponse catégorique, je n'aurais aucune difficulté de m'adresser à lui.

Quand le Gouvernement démocratique a été établi en remplacement d'un régime absolutiste, nous qui avions pleine confiance en lui, qui le regardions comme le palladium et la sauvegarde de la monarchie constitutionnelle à laquelle nous appartenons, nous pensions qu'il s'appuyerait sur la légalité et la moralité politique; mais notre confiance a été passablement déçue.

Pour moi, je suis de ceux qui pensent que le Ministère actuel s'écarte de la voie franchement libérale qu'il s'était proposé de suivre. Au rang des premières obligations morales d'un Ministère, je place le respect des relations sociales privées, le respect du secret des familles. Or, d'après certains bruits qui courent, et qui acquièrent chaque jour plus de consistance, il paraît que notre Ministère aurait inventé un nouveau moyen gouvernemental, un véritable procédé mazarinesque, qu'on pourrait appeler *inquisition démocratique*; je lui en fais mes compliments; chaque Ministère a son invention particulière. Celui d'à présent a voulu rivaliser avec Concini.

Il paraît que le Gouvernement ne respecte pas beaucoup les relations sociales des familles; il règne une inquiétude dans le public; la rumeur générale nous apprend qu'une inquisition pour intercepter les lettres a été récemment instituée.

Des plaintes nombreuses me sont parvenues de Gênes et d'autres localités; les récriminations portent sur ce que des lettres n'arrivent point à leur destination, et que d'autres y arrivent décachetées.

On objectera peut-être à cet égard la confusion et la négligence de la direction postale; oui, sans doute, il y a, à cet égard, de graves reproches à adresser à l'administration; mais je réponds qu'il n'y a rien de commun entre l'incurie de la direction des postes et les mesures machiavéliques qui ont été prises par le ministre pour faire arrêter les lettres ou les faire décacheter.

Il y a deux ans, la même question a été en Angleterre agitée dans la Chambre des communes. Le lord chancelier avoua qu'il existait un office dit *l'office noir*, dans lequel étaient retenues des lettres qui étaient suspectes. Une immense réprobation de la Chambre flétrit cette mesure inquisitoriale; et dès lors *l'office noir* fut supprimé. Pour moi, je suis fort étonné qu'on ose introduire, à l'époque actuelle, dans un Gouvernement démocratique, une mesure immorale, qui a été repoussée par le Gouvernement le plus aristocratique.

Je conçois à la rigueur qu'on puisse, dans certains cas, faire intercepter des lettres ou des paquets, comme, par exemple, quand on craint des espions, et, en temps de guerre, sur les frontières.

Aucune voci. È veramente adesso il caso.

JACQUEMOUD. Je vous demande pardon: la mesure dont il s'agit n'est pas de la nature de celles qu'on prend envers des ennemis et dans un pays qui fait la guerre. Car nous ne combattons pas, nous ne militons pas en ce moment; l'ennemi n'a rien à apprendre de nous par la trahison épistolaire en ce moment; ne confondons pas, s'il vous plaît; ne cachons pas une odieuse mesure policière sous le masque de la précaution militaire.

Du reste, d'autres dispositions de police occulte auxquelles on a recours coïncident merveilleusement avec l'abus contre lequel je réclame en ce moment.

Par conséquent, je demande à monsieur le ministre de l'intérieur des explications sur les mesures prises par son prédécesseur, qui est actuellement ministre de grâce et justice, pour faire arrêter, intercepter et décacheter des lettres qu'il jugerait suspectes; car il se rencontre là une large et insidieuse porte ouverte à l'arbitraire ministériel, porte qu'il faut fermer aussitôt, parce qu'elle conduit à l'immoralité, à la violation de ce qu'il y a de plus sacré dans la société.

L'absolutisme pouvait se passer de moralité; il avait pour se soutenir la force brutale; mais le régime constitutionnel démocratique a besoin de vertu avant tout; vicieux et perfide, il périrait demain. Nous le voulons probe et honnête, parce que nous tenons à le conserver.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Quantunque non sia presente il ministro di grazia e giustizia, tuttavia credo di poter rispondere a nome di lui e di tutti i membri che compongono il Gabinetto, che assolutamente non fu stabilita alcuna inquisizione per violare il segreto delle lettere. Questo fu mai sempre rispettato; e posso per soprappiù affermare che in tutto il tempo in cui esiste l'attuale Ministero non fu aperta una sola lettera, sia proveniente dall'interno, sia dall'estero. Furono bensì date alcune disposizioni per le frontiere di levante, appunto per sapere se vi potessero essere relazioni coi nostri nemici; ed a questo riguardo opinò che non vi sia Governo il quale non abbia il diritto di sorvegliare per impedire che vi esistano relazioni, le quali possano portare immensi pregiudizi alla sicurezza dello Stato. È conosciuto che questo diritto esiste; quindi, quando il Governo

ne facesse uso, certamente non vi sarebbe alcuno che potesse fargliene rimprovero. (*Bravo! bravo!*)

JACQUEMOUD. Ces dispositions n'ont pas seulement été mises en œuvre pour les frontières, mais encore pour tous les points des États. Monsieur le ministre de l'intérieur nous dit que de semblables mesures n'ont pas été prises, et moi je soutiens qu'on a donné des ordres pour faire arrêter, intercepter dans les bureaux de poste toutes les lettres ou paquets qu'on croirait devoir faire arrêter et intercepter. Cela est un fait qu'on ne peut nier; j'affirme et je répète qu'une telle mesure a été prise.

Mon affirmation n'est pas ici faite à la légère. Toutes les dénégations ministérielles ne sont, à ce sujet, d'aucun poids pour moi. J'ai mes données.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io prego allora il opinante ad addurre le prove della sua asserzione.

In quanto a me, affermo sull'onore mio che non si son date disposizioni a questo riguardo, e perciò eccito il signor Jacquemoud a produrre le prove del fatto che asserisce.

Potrà, se vuole, richiedere una spiegazione personale al ministro di grazia e giustizia, quando sia presente; ma credo fermamente che un ordine di tale importanza non si sarebbe dato senza che il ministro di grazia e giustizia n'avesse fatto conscii i suoi colleghi.

JACQUEMOUD. Je disais, tout à l'heure, que j'aurais tenu à ce que monsieur le ministre de grâce et justice fût présent pour répondre à mon interpellation. Je ne demande pas qu'une réponse précise nous soit donnée par le ministre de l'intérieur, vu que c'est par le ministre de grâce et justice que la mesure aurait été prise. Quoi qu'il en soit, j'insiste sur ce que j'ai avancé.

SIOTTO-PINTOR. Io sono persuaso che il Ministero democratico rispetterà il segreto delle lettere; ma quanto agli effetti mi permetterà di dire che poco importa che il segreto sia violato, o che non si abbia nessuna cura perchè non venga violato da altri.

Colgo quest'opportunità per fargli presente che pochi mesi or sono, io stesso, alle ore 10 di notte, raccolsi in Sardegna la valigia di un corriere che la gittò sulla porta del direttore delle poste. Essendomi informato, mi risultò che per non svegliare il direttore si faceva costantemente la stessa cosa.

Presi la valigia, la portai a Cagliari; questa valigia era aperta, e la consegnai io stesso in proprie mani di chi reggeva allora l'ufficio dell'intendenza generale. Il direttore è ancor direttore, il corriere è ancor corriere, e assicuro il signor ministro che, in Sardegna almeno, le poste non sono ben tenute, che il segreto può essere violato da chicchessia.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non voglio negare che qualche volta possa succedere alcun inconveniente nell'amministrazione postale. Questo può avvenire nell'amministrazione delle poste come in qualsiasi altra; ma altro è che succeda un inconveniente per trascuranza degli agenti, altro è che sia partito un ordine dal Ministero di violare il segreto delle lettere. Riguardo al fatto indicato dal signor Siotto-Pintor, ov'egli avesse avuta la compiacenza di darne notizia al direttore generale delle poste, certamente si sarebbe provveduto affinché l'inconveniente non si rinnovasse altra volta.

SIOTTO-PINTOR. Io non ho creduto con ciò di fare una accusa al Ministero, intesi solamente d'illuminarlo, perchè so che di Sardegna se gli lasciano ignorare cose ancor più gravi, e che se si procede così, le cose sarde andranno sempre di peggio in peggio.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO DI TRE MILIONI AL GOVERNO PER MOBILIZZAZIONE DI UNA PARTE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sopra la legge che accorda un credito di tre milioni al ministro dell'interno per la mobilizzazione di una parte della guardia nazionale.

Do lettura del progetto quale venne proposto dal Ministero ed approvato dalla Commissione. (*V. Doc., pag. 74.*)

È aperta la discussione generale sul complesso della legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro aperta la discussione parziale.

Do lettura dell'articolo 1, così concepito. (*V. Doc., pag. 74.*)

Poichè non v'ha alcuno che chiedga di parlare, lo metterò ai voti.

(La Camera approva.)

Viene l'art. 2, così concepito. (*V. Doc., pag. 74.*)

Su quest'articolo vennero proposti parecchi emendamenti, di cui darò lettura.

Il deputato Quaglia propone sostituire al paragrafo a il seguente:

« Ciascun battaglione della guardia mobile fornirà per ora sulla totale sua forza 240 uomini, mediante estrazione a sorte, da eseguirsi partitamente per caduna delle quattro classi di militi indicate dal paragrafo 128 della legge 4 marzo 1848. »

I deputati Colla e Protasi propongono l'emendamento seguente:

« Saranno esenti dalla mobilizzazione, di cui all'articolo 1, il figlio unico, coloro che hanno attualmente l'unico fratello al servizio militare, come pure coloro dei quali il fratello immediatamente minore d'età fosse designato dalla sorte come all'articolo precedente. »

Il deputato Berruti fa la seguente proposta:

« Propongo che si sospenda la discussione dell'articolo 2 e si inviti il signor ministro dell'interno a presentare un nuovo progetto di legge, col quale, derogando agli articoli 129, 131, 133 della legge 4 marzo, si possa con maggior sollecitudine e con più equa ripartizione chiamare al servizio attivo i militi della guardia nazionale mobile. »

Il deputato Degiorgi propone un suo emendamento concepito nella seguente forma:

« Detta mobilizzazione verrà eseguita colle norme seguenti:

« a) Ciascun battaglione sulla totale sua forza fornirà per ora, mediante estrazione a sorte, 240 uomini fra militi, ufficiali subalterni e bassi ufficiali;

« b) I suddetti uomini saranno divisi in due compagnie di egual forza ciascuna;

« c) Quattro compagnie formeranno un battaglione sotto il comando di un maggiore. »

La quistione pregiudiziale di sospensione dovendo avere la preferenza, concedo la parola al deputato Berruti per isvolgere la sua proposta.

BERRUTI. Io mi propongo provare che coll'articolo 2 del progetto di legge in discussione non si può mobilizzare la guardia nazionale, o parte di essa, senza incorrere negli stessi inconvenienti che nascono dalle disposizioni della legge 4 marzo, e senza lasciar aperto l'adito a molti e giustissimi richiami. Tutte le operazioni prescritte dalla legge 4 marzo per la mobilizzazione sono contenute negli articoli 128, 129, 131 e 133.

L'articolo 128 stabilisce che le designazioni dei militi, per

i corpi distaccati, siano fatte dal Consiglio di ricognizione di ciascun comune, fra tutti gl'inscritti sul controllo del servizio ordinario, e sul controllo del servizio di riserva nell'ordine seguente: primo, celibi; secondo, vedovi senza prole; terzo, ammogliati senza prole; quarto, ammogliati con prole. Perchè questa designazione possa farsi con esattezza e senza omissioni, è necessario che tutti gl'individui da designarsi siano conosciuti dal Consiglio, sia conosciuta la loro situazione di famiglia, ed ognuno vede che, se ciò è assai facile nei piccoli comuni, è poi molto difficile, per non dire impossibile, nelle città le più popolate. Ma supponiamo abbondantemente che siasi in ogni comune superata questa difficoltà; il disposto dell'articolo 129 ne fa sorgere un'altra di gran lunga maggiore. In quest'articolo è detto che i contingenti saranno ripartiti proporzionalmente al numero d'uomini appartenenti a ciascun anno da 21 a 35.

Per soddisfare al prescritto di quest'articolo bisogna dividere in giusta proporzione il numero degli inscritti col contingente assegnato, e col numero dei nati in ciascun anno. Mi spiego con un esempio. Suppongansi inscritti n° 500; il contingente assegnato 100. Essendo il contingente il terzo degl'inscritti, il terzo pure sarà il numero dei militi nati in ciascun anno dai 21 ai 35 che dovranno designarsi per la mobilitazione; e così se in un anno i nati saranno 36, 12 saranno i militi mobili, 10 se 30, 5 se 15.

Fatta questa seconda operazione, di non difficile esecuzione nei comuni piccoli, ma quasi impossibile nelle grandi città, sorgono i richiami sulle designazioni fatte dal Consiglio di ricognizione, sui quali deve statuire il comitato di revisione (art. 131), e coloro i quali, perchè non fecero fede della loro età e della loro situazione di famiglia, furono inscritti d'ufficio al primo anno come più giovani, dovendosi poi trasportare, dietro decreto di detto comitato, all'anno in cui sono nati ed alle categorie a cui appartengono, resta necessariamente distrutta tutta l'operazione eseguitasi dietro il disposto dell'art. 129.

Ma supponiamo superata questa difficoltà; con una seconda operazione la distruggeranno un'altra volta ancora le esenzioni che saranno ordinate dal Consiglio di revisione per difetti corporali e per situazione di famiglia. Siano, per esempio, 50 i riformati o esentati, rimanendo nella mia ipotesi invariato il contingente di 100 e ridotto il numero degli inscritti a 270, la proporzionata ripartizione non sarebbe più il terzo come nel ruolo precedente, e per conseguenza nulla ancora una volta questa terza operazione, e bisognerebbe necessariamente venire da capo con una quarta.

Ora, o signori, si trova appunto a questo termine la mobilitazione della guardia nazionale in quelle provincie nelle quali si crede siasi compiute tutte le operazioni preliminari determinate dalla legge 4 marzo 1848.

Or bene, saranno perciò compiuti i ruoli, il contingente assegnato a ciascun comune sarà definitivamente determinato, sarà composta la forza del battaglione da poter fornire, mediante estrazione a sorte, il numero di 240 uomini senza che rimanga luogo a giusti e molti richiami, e senza che si debba venire ancora ad una quarta, ad una quinta, e forse ad una sesta operazione? Io dico francamente: no!

I 50 che io ho supposto esentati fa d'uopo rimpiazzarli con altri 50, i quali devono pur essi essere visitati e sentiti nei loro richiami, ed il numero che verrà esentato deve ancora un'altra volta compiersi con egual numero d'inscritti.

Aggiungasi che non possono più essere esatte e compiute le operazioni e le designazioni fatte nell'anno scorso 1848, perchè bisogna cancellare dai ruoli tutti coloro che, avendo

in quest'anno 1849 oltrepassata l'età d'anni 35, non possono più essere mobilitati, ed aggiungere ai ruoli tutti coloro che nell'anno 1849 hanno raggiunta l'età d'anni 21, senza far parola di coloro che potrebbero essere morti, o che si arruolarono nell'armata di linea, o come volontari, o come surroganti, il cui numero è assai considerevole, se si ritiene che nel 1848, oltre la leva ordinaria e la leva suppletiva sulle classi 1825-26-27, si è pure fatta la leva anticipata sulla classe dell'anno 1829; senza tener conto di quei militi che avrebbero acquistato il diritto di essere classificati, non più nella prima categoria ma bensì fra la terza e la quarta, per essere diventati o primogeniti di orfani, o figli unici di padre quinquagenario, o figli unici di madre vedova.

Ciò posto, mi pare provato che i battaglioni non possono essere compiuti nemmeno in quei comuni i quali avessero compiute le operazioni determinate dalla legge 4 marzo; non si potrebbe perciò col mezzo della sorte mobilitare una parte dei militi che lo compongono, senza prima portare la forza dei battaglioni stessi al loro compimento; operazione questa che obbligherebbe i Consigli di ricognizione, i comitati ed i Consigli di revisione a ripetere più d'una volta il riparto dei militi e la formazione dei ruoli.

Io son d'avviso che si riparerebbe a tutti gli inconvenienti sovraccennati, quando con apposita legge si derogasse al disposto dei predetti articoli 129, 131 e 133, e si stabilisca in vece:

1° Che tutti i militi dell'età d'anni 21 a 35 inscritti sul controllo del servizio ordinario e sul controllo del servizio di riserva siano mobilitati;

2° Che il contingente assegnato a ciascun comune sia determinato, mediante estrazione a sorte, da eseguirsi nel capo-luogo di mandamento;

3° Che per i richiami d'esenzione per indebita designazione, e per difetti corporali, sia statuito da un Consiglio di revisione, il quale si terrà nel capo-luogo di provincia.

Ai quali tre articoli, volendo mobilitare una sola parte della guardia nazionale, si aggiungerebbe poi l'intero articolo secondo come sta concepito nel progetto di legge in discussione, tolte solamente le parole *mediante estrazione a sorte*.

Per queste considerazioni io propongo che si sospenda la discussione dell'art. 2 e si inviti il signor ministro dell'interno a presentare un nuovo progetto di legge, col quale, derogando agli articoli 129, 131, 133 della legge 4 marzo, si possa con maggior sollecitudine e con più equa ripartizione chiamare al servizio attivo i militi della guardia nazionale mobile.

IL PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Berruti è appoggiata.

(È appoggiata.)

Allora la discussione si apre su questo articolo.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io riconosco, come ho già riconosciuto nell'occasione in cui si è tenuta l'adunanza segreta, che realmente la legge del 4 marzo 1848 presenta molti inconvenienti nella sua esecuzione, e dà luogo a molti ritardi nell'organizzazione della guardia nazionale come ora è eseguita; ma non è questione di vedere se questa legge sia buona o no, e debba rifarsi in un modo od in un altro; bensì se allo stato delle cose si debba venire all'organizzazione della guardia valendosi di questa legge, avuto riguardo alle operazioni che seguirono, anzichè ordinarne una nuova, incominciando così da capo le operazioni tutte in armonia d'essa legge che verrebbe a sanzionarsi, e così con una gravissima perdita di tempo e di fatica.

Ora io credo che, posta la questione in tali termini, non

convenga discutere una nuova legge, e sia minor male valersi di quella che esiste.

E veramente, come avevo già accennato alla Camera, quattro sono le divisioni in cui tutte le operazioni per l'organizzazione sono compiute a senso della legge 4 marzo: vi sono inoltre due altre provincie di una divisione in cui parimente tutte le operazioni sono terminate; vi hanno di più tre divisioni dove le operazioni sono prossime al loro termine; quindi è evidente che, se lasciamo intatte le disposizioni della legge del 4 marzo, in breve termine sarà la guardia nazionale facilmente mobilitata; se invece noi cambiassimo la legge, allora anche in queste divisioni, dove le operazioni sono ormai al loro termine, si dovrebbe procedere ad una nuova e totale operazione. Perciò il tempo che si dovrebbe perdere è sicuramente più lungo e più considerevole.

Ciò che si dice rispetto a quelle divisioni dove le operazioni o sono appieno terminate, o si trovano vicino al loro compimento, si può quanto meno in parte anche applicarsi alle altre provincie, poichè dappertutto le operazioni sono incominciate, e sono appunto cominciate sulla base della legge del 4 marzo.

Quindi tutte queste operazioni che hanno avuto un incominciamento resterebbero senza effetto, non condurrebbero a nessuno scopo, quando dovesse emanare una legge.

Di più la Camera vede che, se occorresse ordinare una nuova legge, e se ne dovesse da noi presentare il progetto, sarebbe forza perdere un gran tempo prima ancora che questo progetto ricevesse la sua sanzione e potesse eseguirsi.

Infatti farebbe mestieri prima di tutto formulare questo progetto, poscia presentarsi a questa Camera, mandarsi agli uffici, discutersi dalla Commissione, riferirsi alla Camera, stamparsi la relazione, e poscia sanzionarsi dalla Camera stessa. La cosa medesima dovrebbe aver luogo dinanzi al Senato, e ciò tutto soltanto per avere la legge la quale stabilisca le norme della mobilitazione.

Ora è evidente che in tal modo si soffrirebbe una spesa di tempo assai ragguardevole nel momento in cui siamo maggiormente incalzati dal bisogno di fare il più presto possibile. Ora io domando se in simili contingenze sia il caso in cui si debba frapporre ostacoli che attraversino il nostro scopo e diano luogo a maggiori ritardi.

UN DEPUTATO. All'uopo mi parrebbe opportuno che si facesse un articolo addizionale il quale conceda poteri al Governo per abrogare, se lo riconosce necessario, alcune disposizioni della legge del 4 marzo.

BARBIER. Les trois pouvoirs politiques: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, sont trois ressorts qui doivent coopérer, chacun dans sa partie, au mouvement général. Ils sont tellement distincts, séparés, qu'ils ne peuvent pas être réunis dans les mêmes mains; l'un ne peut pas agir à la place de l'autre.

Notre mandat est personnel; il ne nous autorise pas à remettre une partie quelconque des pouvoirs qu'il nous confère. Nous ne pouvons donc pas investir le Gouvernement du pouvoir législatif, de celui de déroger aux lois sur la garde nationale par des lois nouvelles et par décret seulement. Ce serait abuser étrangement de notre mandat et introduire la confusion, l'anarchie dans les pouvoirs.

IL PRESIDENTE. J'observe au député Barbier que l'on discute maintenant l'article 2, et que ses observations s'appliquent à l'article 3.

BARBIER. Je le sais, mais puisque les députés qui ont parlé avant moi ont ouvert la discussion sur cet article, j'ai cru que je devais leur répondre et faire connaître mon opinion.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Venendo sanzionato il terzo articolo del progetto di legge che vieta di concedere al Governo poteri particolari, diventa senza dubbio inutile un cambiamento della legge 4 marzo, perchè vi potrebbe provvedere il Governo stesso.

Ma, a parte anche questa considerazione, ed esaminata la cosa in se stessa, ed indipendentemente dal detto articolo 3, sul punto se convenga meglio valersi per ora della legge del quattro marzo, ovvero formulare un'altra legge, credo che non sarebbe il caso di proporre un'altra legge, e ciò per i riflessi che già ebbi l'onore di svolgere.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda di accettare la proposta del deputato Berruti, che cioè si sospenda la discussione sull'articolo 2, sinchè il Ministero non abbia provveduto con altra legge per la derogazione di tre articoli della legge 4 marzo.

(La Camera non approva.)

La discussione pertanto continua. In questo punto il deputato Rosa presenta un suo emendamento, il quale vorrebbe sostituire nel paragrafo a) alle parole 240 uomini, le altre: due compagnie, e aggiungerebbe quindi:

« L'estrazione si farà per compagnie, non per individui. »

Siccome quest'emendamento par quello che si scosta di più dalla redazione del progetto, così gli darò la precedenza.

Il deputato Rosa ha la parola per isvilupparlo.

ROSA. Non è mio intendimento di oppormi in modo assoluto al voto della Commissione. Faccio qualche osservazione, a cui la Camera darà quel peso che crederà meglio.

Chi ben considera il progetto di legge che cade in discussione, si avvedrà facilmente che l'intenzione del ministro fu quella di attenersi, per quanto è possibile, alla legge organica del 4 marzo 1848; ben prevedendo esso che a voler tutto distruggere per meglio quindi edificare, si sarebbe andato di soverchio per le lunghe, dove invece il tempo incalza meravigliosamente.

Partendo da questo supposito, che io credo vero, parmi che si sarebbe sempre più consentanei colla legge primitiva, quando l'estrazione degli uomini si fosse ordinata per compagnie anzichè per individui. Diffatti è vero che la legge 4 marzo 1848 dichiara soggetti alla mobilitazione i militi dall'età d'anni 21 all'età d'anni 35, ma è vero altresì che intende assoggettarvi preferibilmente i più giovani; tant'è che il contingente ella vuole che cominci a fornirsi dalla classe del 1827 per venire giù giù sino a quella del 1813. Della quale prescrizione la legge si mostrò così gelosa propugnatrice da volere perfino che, fra due individui nati nel medesimo anno, quello che nacque più verso il dicembre dovesse partire a preferenza di quell'altro che fosse nato più verso il gennaio.

Ora ognun vede che, facendosi l'estrazione per individui, potrebbe accadere che la sorte colpisse tutti i militi più vecchi e risparmiasse i più giovani. La qual cosa urterebbe diametralmente contro lo spirito di quella legge stessa che si volle prendere per norma.

E non mi si venga a dire che così si pratica nelle leve militari. Nelle leve militari l'estrazione ha luogo tra' coscritti della stessa età, laddove nel caso nostro la differenza di età è di oltre a quattordici anni.

Facendosi l'estrazione per compagnia, si evita questa probabilissima inconvenienza di sacrificare i più vecchi ai giovani, e si rispetta la legge.

Ma eziandio per un'altra ragione io non posso accedere al modo di estrazione suggerito dal ministro dell'interno. In molte, anzi in moltissime provincie le compagnie sono già

formate, e già si è proceduto alla nomina dei graduati. Ora quale smacco non sarebbe per quei militi i quali ottennero, per esempio, il grado di ufficiale, e che già furono salutati per tali e che forse già ne vestirono le insegne (insegne che comperarono coi propri denari), quale smacco, dico, non sarebbe per costoro quello di vedersi tutto ad un tratto degradati senza alcun loro demerito, anzi quasi in pena della loro sollecitudine nell'obbedire alla legge?

Tacio che facendosi l'estrazione per compagnie i militi avranno per loro superiori persone del loro paese, di loro conoscenza e aventi la loro fiducia; dove che facendosi l'estrazione per individui su tutto il battaglione si avranno capi di paesi diversi, ed anche di diversa provincia.

Va poi senza dire che il mio modo di estrazione è molto più breve e comodo dell'altro, sia perchè rispetta i quadri delle compagnie già fatti, sia perchè quest'estrazione si farà dai soli comandanti delle compagnie, senza distogliere i militi dalle loro occupazioni, massime in questo aprirsi dei lavori campestri; laddove nell'altro caso converrà disturbare trentamila persone per farne partir dieci o dodici mila, e si sciuperà un tempo preziosissimo nel renderli avvertiti, nel raccogliarli, nell'ordinarli: tutte cose che nel mio caso già son belle e spedite.

Signori! Se è vero che nelle armi sole stia ogni nostra fiducia, se vi ha da essere guerra, e pronta, importa che ci guardiamo bene dall'accrescerne gli indugi. Se ci vollero più di sei mesi per portare la milizia mobilizzata al punto in cui presentemente si trova, perchè non daremo la preferenza ad un sistema che conserva il già fatto, che è più consentaneo alla legge, che ci assolve da una proverbiale accusa di fare e disfare con soverchia leggerezza le leggi?

IL PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Rosa è appoggiato?

(È appoggiato.)

È aperta la discussione.

Il deputato Quaglia ha la parola.

QUAGLIA. Io trovo che il metodo è veramente dei più facili per la mobilizzazione della guardia nazionale, qualora nelle compagnie mobili non entrassero diversi elementi che la legge medesima ha stabiliti; queste sono le quattro classi d'individui che l'articolo 128 descrive, vale a dire i celibi, i vedovi senza prole, i vedovi con prole e gli ammogliati; vale a dire che non devono partire la seconda, la terza, la quarta classe, senza che parta anche la prima: facendo partire individui delle quattro classi in una volta, è contro lo spirito della legge; di maniera che dovrebbero partire i primi quelli che sono iscritti nella prima classe, poi quei della seconda, e così via via. D'altronde, siccome la mobilizzazione è personale, il far partire due compagnie per battaglione implicherebbe confusione d'individui iscritti nelle diverse classi, e siccome le compagnie non comprendono tutte un numero preciso di militi, ma ve n'ha di quelle minori del numero prescritto di 150 e di quelle che giungono fino al 200, ne risulterebbe infallantemente una grande irregolarità di numero nei diversi battaglioni mobilizzati.

MELLANA, relatore. L'onorevole deputato Rosa propone un emendamento consistente nel sostituire la parola *compagnie* a quella d'*individui*, sulla gran ragione ch'egli ammette della necessità di far presto; appunto a questa necessità si inchinava la Commissione; resta solo a vedere chi abbia meglio raggiunto lo scopo. Se tutte le compagnie fossero preparate, anche io sarei dell'avviso dell'onorevole preopinante, ma appunto la Commissione si attenne a quella degli individui, perchè in tutte le provincie la designazione totale dei nomi che

dovrebbero comporre i battaglioni è fatta, e perciò operando l'estrazione lo scopo è esaurito, ove si faccia per individui; invece quando si facesse per compagnie, si otterrebbe lo scopo in pochissime provincie, ma non sulla totalità del regno, come tutti desideriamo. D'altronde si avrebbero poi le compagnie incomplete, dovendo da quelle sottrarre coloro che avessero diritto di esser posti in fine di lista.

Siamo dunque d'accordo, riconoscendo la necessità di fare prontamente, ed a nome della Commissione, per ciò ottenere, insto che si proceda all'estrazione per individui, non avendo, dopo lunga discussione, potuto trovare un mezzo migliore.

ROSA. Io faccio presente che le mie osservazioni non erano per contraddire direttamente a quanto fece la Commissione, ma solo per facilitare la discussione.

Rispondo poi a quello che diceva l'onorevole deputato Quaglia, il quale osservò che, essendovi quattro categorie, non potrebbe aver luogo il modo da me proposto di estrazione, senza che tutte quattro le categorie vi prendessero parte: se la Commissione ha veduto il quadro formato di questo contingente di 50,000 uomini, avrà riconosciuto che non si è quasi esaurita la prima categoria, di modo che questo inconveniente, dal preopinante Quaglia rilevato, non potrebbe succedere.

MELLANA, relatore. La Commissione si è fatto anche carico di questa circostanza; nella maggior parte delle provincie sicuramente non fu esaurita la prima categoria, però ve ne sono alcune in cui si dovrebbe ricorrere alla seconda, e questo è uno dei motivi per cui si diede facoltà al Governo di provvedere con semplici decreti ai casi che si presenteranno, senza fare una legge la quale avrebbe per conseguenza di dover rifare, per pochi casi, tutte le operazioni con tanto lavoro già fatte.

ROSA. L'inconveniente accennato dal deputato Quaglia si avvera sì nelle compagnie che negli individui.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Rosa, tendente a sostituire la parola *compagnie* alle parole 240 *individui*.

(Non è adottato.)

Leggo l'emendamento del deputato Quaglia. (Vedi sopra) Il proponente ha la parola per svolgerlo.

QUAGLIA. Faccio osservare alla Camera che questo mio emendamento non cambia per nulla l'economia della legge, ma, secondo me, non fa che rendere più chiaro lo spirito della medesima.

Nel paragrafo 3 essendo accordata facoltà al Governo di variare le disposizioni legislative, potrebbe nascere il dubbio che sotto le parole *ciascun battaglione* si dovesse intendere un battaglione della guardia nazionale, mentre che invece si deve intendere ciascun battaglione della guardia mobile. Io credo adunque di dover aggiungere queste parole: *della guardia mobile*.

In secondo luogo potrebbe anche nascere il dubbio che quest'estrazione a sorte si dovesse fare sopra tutti gl'individui che sono compresi nella guardia mobile stessa, mentre che io credo importantissimo, sia per l'interesse dei cittadini, sia per la giustizia della cosa, che sia conservata la divisione delle classi, prescritta dalla legge, vale a dire che siano chiamati a partire: 1° i celibi; 2° i vedovi, ecc.; per ovviare agli inconvenienti che ne conseguirebbero, se tutte queste quattro classi si facessero concorrere indistintamente per estrazione a sorte, come, per esempio, che colui il quale appartiene ad una classe privilegiata fosse obbligato a partire prima degli altri. Io propongo perciò che l'estrazione a sorte si faccia

secondo l'ordine in cui sono fissate le classi; questo non influisce per verun conto nè sull'efficacia della legge, nè sul tempo necessario a porla in esecuzione.

Io domando adunque che, invece di farla in generale, l'estrazione a sorte si faccia piuttosto per ciascun battaglione in particolare, e rispettate le disposizioni della legge che stabilisce quattro categorie, perchè quel tale che sa di essere nelle quattro categorie ha diritto di non voler partire prima che siano esaurite le categorie anteriori. In questo modo si eviterebbe anche l'inconveniente annunziato da un preopinante, del tempo che ci vuole per compiere le divisioni che prescrive la legge del 4 marzo, per riguardo all'età di ciascun individuo.

Queste sono le osservazioni che ho creduto dover recare in appoggio del mio emendamento, che tende ad ovviare agli inconvenienti che altrimenti di leggieri potrebbero nascere. Degne di molta considerazione sono le condizioni di famiglia, ed io vorrei che esse fossero rispettate.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Quaglia.

(Non è approvato.)

Succede ora l'emendamento del deputato Degiorgi.

DEGIORGI. Nel progetto di legge in discussione vien prescritto: 1° che ciascuno de' 56 battaglioni, la di cui mobilizzazione è già stata decretata colla legge del 1° agosto 1848, debba fornire per ora, mediante estrazione a sorte, 240 uomini; 2° che questi 240 uomini siano divisi in due compagnie di eguale forza ciascuna; 3° che ciascuna di queste compagnie debba quindi procedere immantinente alla nomina dei rispettivi ufficiali subalterni e bass'ufficiali; 4° finalmente che quattro compagnie debbano formare un battaglione sotto il comando di un maggiore.

Trattandosi di distaccare una parte soltanto della guardia nazionale già stata mobilizzata, io trovo giusto e ragionevole che tanto il Ministero quanto la Commissione siansi appigliati al mezzo dell'estrazione a sorte, perchè per tal modo tutti i militi trovandosi collocati in un'istessa posizione, non si fa torto ad alcuni di essi, e cessano quelle cause di malcontento che probabilmente si sarebbero fatte sentire se si fosse adottato un sistema diverso.

Ma mi pare che non sia forse egualmente giusto e ragionevole il volere che, dopo fatta l'estrazione a sorte dei militi, le diverse compagnie che verranno ad esserne formate debbano procedere ad una nuova nomina degli ufficiali e bass'ufficiali, perchè con questa nuova nomina si verrebbero ad annullare quelle che furono fatte di precedenza, e si farebbe correr rischio ai militi che sono stati graduati per servire come tali nei corpi distaccati di prestare il loro servizio nei corpi medesimi in qualità di semplici militi; e questo appunto avverrebbe nel sistema del progetto in quistione, ogni qualvolta il graduato restasse compreso nei designati dall'estrazione a sorte, e fosse escluso nella nuova elezione dal grado primitivo già da lui riportato.

Sembra a me che, trattandosi di nomine regolari, state fatte in forza di una legge, le medesime abbiano conferito un giusto quesito al graduato, il quale vuol essere rispettato. Per conseguenza io credo che si debba estendere il mezzo dell'estrazione a sorte non solo ai militi semplici, ma anche a coloro che già furono graduati nelle precedenti elezioni. Per tal modo io non vengo a variare sostanzialmente il sistema della Commissione, ma intendo solo a sottoporre alla stessa misura tanto il milite quanto il graduato; e questo è appunto lo scopo a cui tende l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

IL PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del deputato Degiorgi è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Mellana.

MELLANA, relatore. L'onorevole signor Degiorgi diceva che il suo emendamento non osta allo spirito della legge dalla Commissione proposta; io gli osservo che non solo è l'emendamento da lui proposto contrario allo spirito di questa legge, ma anche ai liberali principii su cui basa la istituzione della guardia nazionale.

È una delle garanzie della libertà quella che ogni milite concorra col suo voto alla nomina dei capi che lo devono dirigere; ora, nel caso si ammettesse l'emendamento Degiorgi, potrebbe succedere che in alcune compagnie vi fossero caporali, sergenti ed ufficiali, alla elezione dei quali non vi fosse concorso il voto di nessuno dei militi che la compongono; il che sarebbe una flagrante violazione di una delle più care nostre franchigie. (*Bravo! Bene!*)

DEGIORGI. Io farò osservare all'onorevole preopinante che coll'emendamento che ho proposto non vengo per nulla a variare il sistema e lo spirito della legge organica sulla milizia nazionale; è vero che questa legge esige che gli ufficiali subalterni e bassi-ufficiali sieno eletti dal voto di tutti i militi che fanno parte delle diverse compagnie, ma bisogna notare che nel caso nostro quest'elezione è già stata fatta precedentemente, le diverse compagnie avendo già dato il loro voto ai diversi individui che rimasero graduati.

Non si tratta adesso di variare il sistema delle elezioni, ma si tratta solo di trovare il modo di designare i graduati più eletti che devono essere colpiti dall'immediata mobilizzazione. In altri termini, non è che una scelta che si tratta di fare tra coloro che sono già stati favoriti nelle precedenti elezioni, e questo è il motivo per cui lo spirito della legge non può dirsi menomamente variato, perchè, come ripeto, il sistema dell'elezione è rispettato, ed è solo generalizzato il mezzo dell'estrazione a sorte adottato dal progetto per la designazione della milizia a mobilizzarsi.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Col metodo che sarebbe sanzionato in forza di quest'articolo, le compagnie vengono cangiate, perchè non sono gli stessi militi che compongono le compagnie nuove. Ora, cambiandosi le compagnie, debbono anche mutarsi gli ufficiali che le regolano. La mutazione trae seco una nuova elezione, e questa deve farsi nel modo prescritto dalla legge. Ora come si fa l'elezione di un ufficiale? Si fa mediante *votazione* per ciascuna compagnia; dunque la votazione deve farsi da ciascuna compagnia precisamente nello stesso modo, ossia mediante votazione: altrimenti si verrebbe a sconvolgere la disposizione della legge. Nè parmi che possa formare oggetto di seria difficoltà il riflesso addotto in senso contrario, vale a dire che si verrebbe in simil guisa a togliere il dritto già acquistato dagli ufficiali eletti. In primo luogo sembra che, trattandosi di guardia nazionale mobilizzata, non ci sia propriamente alcun dritto finchè non ci sia la chiamata. In secondo luogo il dritto che l'ufficiale può dire d'aver acquistato in forza dell'elezione è quello di comandare le compagnie dalle quali è stato eletto. Se questa compagnia è mutata, certamente questo diritto si perde.

MELLANA, relatore. Dopo le parole del ministro non aggiungerò altro senonchè, nel caso nostro, adottando l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Degiorgi, si varrebbe non solo lo spirito, ma le parole stesse della legge.

IL PRESIDENTE. La Camera è di sentimento di adottare l'emendamento del deputato Degiorgi?

(Non è approvato.)

Allora metterò ai voti il paragrafo a), se nessuno chiede la parola sul medesimo...

BIANCHI. Mi pare che per togliere ogni dubbio si potrebbe mettere: « in ciascun battaglione della guardia mobile. » (*Bisbiglio*)

IL PRESIDENTE. Domanderò se l'aggiunta del deputato Bianchi è appoggiata.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Quest'aggiunta mi sembra inutile, perchè c'è nell'articolo precedente: « una parte della guardia nazionale ordinata dalla legge 1° agosto; » qui si parla precisamente della guardia nazionale mobile.

IL PRESIDENTE legge e pone ai voti successivamente i tre paragrafi a, b, c dell'articolo 2.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 2.

(La Camera approva.)

Secondo il progetto della Commissione succederebbe ora l'art. 3, ma furono consegnati varii articoli addizionali che lo dovrebbero precedere. L'uno di questi, presentato dai deputati Colla e Protasi, è così concepito:

« Saranno esenti dalla mobilitazione di cui all'art. 1° il figlio unico, coloro che hanno attualmente l'unico fratello al servizio militare, come pure coloro di cui il fratello immediatamente minore d'età fosse designato dalla sorte, come all'articolo precedente. »

Il deputato Carli propose un sottoemendamento in questi termini:

« Saranno pure esenti dalla mobilitazione coloro che abbiano già prestato il servizio di terra o di mare ed ottenuto il loro congedo. »

MELLANA, relatore. Dirò che la Commissione si è fatto caso di esaminare i molti inconvenienti ai quali era il caso di porre rimedio. Essa vide che, entrando in questa materia, doveva fare una legge lunga, difficilissima ed impossibile, stante l'urgenza di prontamente dare compimento a quella chiamata. Prendendo perciò consiglio dalla necessità, credè, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre nel discorso preliminare, si dovesse dare facoltà al Governo di provvedere. Quindi credo si debba prima discutere se convenga sì o no di concedere questa facoltà. Perchè nel caso affermativo si renderebbero inutili tutti questi emendamenti, e se noi entriamo nel labirinto dei singoli casi, ognuno avrà il suo da proporre, e noi non la finiremo; e facendo luogo a tutti, al giorno della chiamata il Governo non troverebbe più dei militi da chiamare.

DEGIORGI. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Prima di dare la parola al deputato Degiorgi, ci è un terzo sottoemendamento del deputato Daziani, il quale dice:

« Quelli che hanno surrogato per mezzo dello scambio di numero. »

Quest'ultimo essendo il più largo, devo dare la parola prima al deputato Daziani.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Mi pare che è stata proposta la quistione sospensiva; ma prima di tutto si sarebbe dovuto discutere l'articolo 3 per vedere se la Camera intende di concedere la facoltà al Governo di provvedere (anche con decreti reali) a queste emergenze. Così, o la Camera intende di concedere la facoltà di provvedere ai casi particolari, come è detto all'articolo 3, ed allora si tralascia ogni discussione a questo riguardo; se invece la Camera non credesse di approvare quest'articolo, allora si potrebbe entrare nella discussione di questi varii emendamenti.

IL PRESIDENTE. La mia idea era appunto questa. Io dunque la metto ai voti. Chi è di sentimento di occuparsi del-

l'articolo 3, prima degli emendamenti dei quali ho dato lettura, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

E adunque aperta la discussione sull'articolo 3.

FRASCHINI. Io credo che il vero senso che deve darsi a questo articolo della legge proposta, in quanto riflette la deroga alle anteriori disposizioni legislative, deve essere limitato puramente a quelle disposizioni legislative che possono essere di ostacolo a che la legge medesima sia eseguita nei termini in cui è proposta, nè crederò che la Commissione abbia inteso, colle parole *derogando ove d'uopo alle anteriori disposizioni*, di dare facoltà al Governo di creare esenzioni o dispense che non si trovano nella legge d'organizzazione della guardia nazionale. Onde io penso che, quand'anche la Camera adottasse quest'articolo, vi sarebbe pur sempre luogo a discutere se non si debbano ammettere le esenzioni che si sono testè proposte, secondo gli emendamenti od aggiunte presentate.

Porto opinione adunque che non possa essere di ostacolo alla discussione della detta aggiunta, quand'anche si adottasse l'articolo 3 tal quale è proposto, perchè ripeto che quest'articolo non vuole certamente estendersi tant'oltre sino a dare facoltà al Ministero di creare esenzioni e dispense che non siano ammesse dalla legge organizzatrice della guardia nazionale.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Certamente che il Governo non si crederebbe autorizzato d'introdurre delle variazioni e delle dispense nella legge riguardante la mobilitazione della guardia nazionale, per ciò solo che sia autorizzato in esecuzione di questa legge a derogare alla legge anteriore; poichè questa deroga non potrebbe, a termini del testo di quest'articolo, aver luogo se non dove la legge anteriore fosse di ostacolo all'esecuzione della presente legge.

Quindi mi pare che, ove la Camera riputasse necessario di introdurre altre variazioni nella legge riguardante la milizia nazionale, essa stessa dovrebbe darvi opera, perchè il Governo non vi si crederebbe autorizzato.

LIONS. I moltissimi richiami che pervengono tutto giorno al Ministero e le decisioni contraddittorie dei Consigli di revisione provinciali e divisionari, indussero la Commissione che desiderava appianate le difficoltà che si opponevano ad una pronta chiamata sotto le armi della guardia mobile, a concedere al Ministero le facoltà necessarie a sciogliere tutti i dubbi e fare ragione ai richiami fondati, quand'anche per ciò fare si dovesse derogare ad antecedenti disposizioni.

Non credo però che queste facoltà vadano tant'oltre da permettere che quelli i quali fossero dalla legge 4 marzo 1848 posti fuori dell'obbligo di prestare il servizio di guardia mobile possano venirci in forza delle medesime astretti in avvenire.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Non parmi che il senso dell'articolo 3 possa intendersi nel senso di derogare alle leggi contrarie a quanto si racchiude nel progetto. Se la cosa s'intendesse in questo modo, l'articolo sarebbe perfettamente inutile, poichè è chiaro che, quando si fa una legge la quale sia in urto alle leggi antecedenti, queste s'intendono derogate, senza che faccia d'uopo d'esprimerlo.

L'intenzione della Commissione, se male non mi appongo, era di andare più oltre, perchè altrimenti non avrebbe più alcun significato quel decreto. Essa mirava verosimilmente a dare al Governo la facoltà d'interpretare la legge precedente.

La legge del 24 marzo 1848 presenta molte disposizioni le quali sono assai ambigue, e che vennero interpretate nell'uno e nell'altro senso dai varii comitati di revisione.

La Commissione probabilmente ha compreso che era indispensabile che vi fosse una norma generale per l'esecuzione della legge. Quindi ha creduto che poteva essere opportuno concedere al Governo la facoltà di stabilire questa norma, e togliere così tutte le diversità che, senza di essa, s'incontrano.

I termini coi quali è concepito l'articolo 3 sembrano condurre a questa spiegazione: e se tale era l'intenzione della Commissione, pare che potrebbe lasciarsi l'articolo medesimo sì e come trovasi espresso, senza necessità di maggiori o più ampie spiegazioni.

Quando tale si consideri il significato dell'articolo in discussione, prima di tutto si dovrebbe esaminare se realmente si debba lasciare al Governo la facoltà d'interpretare la legge in modo generale. In verità, è solo in via di strettissima eccezione che questa facoltà gli si potrebbe concedere, perchè il diritto d'interpretare la legge in modo obbligatorio e generale spetta al potere legislativo e non al semplice potere esecutivo, ed è solo nel caso di estrema necessità che potrebbero le Camere ordinare altrimenti.

Nel caso attuale parmi, a dir vero, che questa necessità esista, perchè si tratta di far il più presto possibile, e se la cosa non si potesse fare dal solo Governo, certamente vi sarebbe una grande perdita di tempo, il che noi intendiamo evitare.

LIONE. Pregherei il signor presidente di dar lettura del paragrafo 3°.

IL PRESIDENTE. (Rilegge il 3° paragrafo.)

RATTAZZI, ministro dell'interno. Formulerei l'articolo in questo modo:

« È data facoltà al Governo di provvedere con semplice decreto reale alla esecuzione della presente legge, interpretando, ove d'uopo, in modo obbligatorio le anteriori disposizioni legislative. »

SIOTTO-PINTOR. Io aveva chiesta la parola per dire che, affinchè abbia luogo di fatto la mobilitazione della guardia nazionale, bisogna lasciare il paragrafo terzo che ha dato i pieni poteri al Governo; bisogna prevenire tutti i richiami che possano farsi, come bene ha osservato il deputato Mellana.

Infatti, diversi sempre sono i giudizi che vengono dall'interpretazione della legge 4 marzo 1848, e basta leggere l'articolo 13, il quale diede luogo ad una tempesta tale di contraddizioni, che anche il Consiglio di revisione pronunciò varie volte in modo diverso. Che anzi lo stesso Ministero, con due distinte circolari, diede due diverse e contraddittorie spiegazioni. Come dunque conciliare questa cosa? Non vi è di meglio che di dare poteri straordinari, ed è perciò che appoggio quest'emendamento, che tende appunto a rimettere nel Governo la libera ed intiera interpretazione della legge, dalla quale sono nate tutte le difficoltà.

MELLANA, relatore. La Commissione accetta la proposta, sebbene opini che il Governo abbia d'uopo di maggiore libertà d'azione per venire a capo di realizzare una volta l'opera d'una effettiva ed utile mobilitazione.

DEGIORGI. Io non avrei difficoltà di accettare la nuova redazione che il signor ministro di grazia e giustizia propone di sostituire all'articolo 3, tuttavolta che la stessa non potesse dirsi contraria a quanto prescrive lo Statuto, e a questo proposito debbo confessare che non mi sento abbastanza tranquillo in presenza dell'articolo 75 dello Statuto medesimo, il quale attribuisce al solo potere legislativo la facoltà d'interpretare la legge in modo generale e per tutti obbligatorio, nè credo che questa facoltà possa essere dal Parlamento ad altri delegata.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ho avvertito io stesso, e la Camera può rendermene testimonianza, che il diritto d'interpretare la legge era parte del potere legislativo, ma mi sembrava che, non trattandosi di dare al Governo la facoltà di far leggi, bensì solamente d'interpretarle in modo obbligatorio, la cosa non potesse incontrare ostacoli; chè la Camera ed il Senato, invece d'interpretare, come possono, con una speciale dichiarazione, si riferiscano al Governo e lasciano che questo faccia da solo l'interpretazione.

SIOTTO-PINTOR. Io domanderò al signor Degiorgi: se lo Statuto non si oppone a che si accordassero pieni poteri al potere esecutivo e la facoltà dittatoriale in forza della quale si sono fatte in poco tempo tante leggi, di cui forse avremo a piangere per molto tempo, perchè osterà a che se ne conferisca una parte? (*Bisbiglio*)

DEGIORGI. Credo che l'esempio citato dal signor Siotto non sia quello che si possa citare con maggior vantaggio. Un cattivo precedente non basta ad autorizzarne un altro.

SIOTTO-PINTOR. Cito un fatto; cito l'autorità stessa della Camera.

IL PRESIDENTE. Vi è un altro emendamento presentato dal deputato Brofferio, il quale può stare anche quando sia votato l'articolo:

« Art. 3. Contro le sentenze definitive dei Comitati di revisione si avrà ricorso al magistrato di cassazione nel modo e nella forma di cui all'art. 109 della legge 4 marzo 1848. »

RATTAZZI, ministro dell'interno. Mi pare che può stare anche questo emendamento, non ostante la sanzione dell'articolo 3, vale a dire che, quando non ci è decreto reale, allora ha luogo l'interpretazione per mezzo del magistrato di cassazione; altronde questa riguarderebbe i singoli casi; invece quella che può emanare dal Governo sarebbe generale.

VIORA. Pare che l'emendamento proposto dal signor ministro escluderebbe la parola *derogando* dall'articolo succitato. Credo di poter provare che sia necessario di mantenerla. L'articolo 134 della legge organica della guardia nazionale sancisce che le esenzioni dipendenti dal numero dei figli saranno stabilite dai Consigli di revisione. Queste decisioni dei Consigli di revisione essendo determinate dall'arbitrio estimativo delle circostanze di famiglia anziché da esplicita disposizione di legge, e vestendo esse l'indole di quel potere che i Francesi dicono *discretionnaire*, non possono dar luogo mai al ricorso in cassazione. Queste decisioni adunque sono irrevocabili per se stesse ed all'appoggio della legge del 4 marzo.

Per renderle soggette ad essere riformate, se contraddicenti e peccanti di manifesta ingiustizia, è necessario che venga derogato alla detta legge e che la facoltà della deroga venga per la Camera conferita al Ministero.

Senza questa deroga le sentenze qualsiasi dei Consigli di revisione starebbero sempre ferme.

Pare dunque ben dimostrato che sia necessario che il ministro abbia il potere di revocare le decisioni dei Consigli di revisione che fossero più contrarie all'equità.

Ora, siccome togliendo la parola *derogando* all'articolo 3 del progetto di legge di cui si tratta il Ministero non avrebbe più la facoltà di annullare quelle decisioni, conchiudo doversi mantenere la parola *derogare*.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Prima di tutto credo che sia opportuno distinguere tra il revocare le decisioni dei Consigli di revisione e il derogare alla legge.

Quanto alla revoca delle sentenze date dai Consigli di revisione, credo che non sia nemmeno il caso di farne parola, perchè non v'è potere legislativo il quale possa distrurre la

forza della cosa giudicata. Quanto poi alla deroga della legge, mi sembra che l'esempio invocato dall'onorevole preopinante dimostri come la facoltà d'interpretare possa condurre direttamente a quello scopo che la Camera vorrebbe ottenere. L'articolo 134 dice che si deve aver riguardo al numero dei figli; ora si potrebbe, in via d'interpretazione, spiegare qual sia il numero dei figli che debbesi tenere in conto per dichiarare quando sia il caso o no di accordare l'esenzione; quindi senza punto derogare all'articolo 134, anzi interpretandolo secondo il suo concetto, si può in via d'interpretazione fissare la norma che serva per tutti indistintamente.

IL PRESIDENTE. L'articolo primitivo è stato ritirato dalla Commissione, la quale ha dato un nuovo articolo sul quale si dovrebbe quindi deliberare, se non fosse che vi è un emendamento proposto dal deputato Viora.

VIORA. Io credo sarebbe cosa facile il formulare questa modificazione quando si avesse nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal signor ministro. Mi permetterò intanto di fare ancora un'osservazione che credo necessaria per abbreviare anche la discussione. Non credo che la Camera vorrebbe mantenere irrevocabili le decisioni già pronunciate dai Consigli di revisione che sono tra di loro pugnanti e contrarie; ora si tratta di fare alla legge 4 marzo sopra la milizia nazionale quelle variazioni le quali sono più necessarie perchè si possa attivare la guardia mobile senza avversione, ripugnanza e contrasto dei chiamati sotto le bandiere. Ebbene, io credo che una specie di ripugnanza, un'avversione sarà eccitata da questo sistema di decisione dei Consigli di revisione che sono tra di loro contrarii; per esempio un Consiglio di revisione avrà in massima deciso che un figlio unico di una famiglia deve essere esente; un altro Consiglio non sarà stato di questo parere; dimando se la Camera vorrà mantenere inalterabile la sussistenza di tali decisioni, che non potrebbero a meno di indisporre i militi nel momento in cui si dovrebbe loro ispirare il maggiore entusiasmo.

Io credo adunque che sarà necessario di ovviare a questi inconvenienti, dando al Ministero facoltà di riformare le dette decisioni, con mantenere l'espressione *derogando* nella legge di cui si parla.

GUGLIANETTI. Conviene che la Camera si spieghi intorno al sistema che vuole approvare; conviene che stabilisca ciò che vuol ritenere per fermo ed immutabile da ciò che si lascia all'arbitrio del Governo.

Se tutte le operazioni già compiute per la mobilitazione venissero ad essere assoggettate a revisione, sarebbe cosa, a mio avviso, molto pernicioso. Sarebbe d'uopo ritardare la chiamata dei militi a più mesi, e così mancherebbe lo scopo che tutti ci proponiamo di un pronto appello della guardia nazionale mobile.

Perciò io opinerei che la designazione dei militi a comporre i rispettivi battaglioni si tenesse ferma ed invariabile.

Per correggere poi in qualche modo gli arbitrii e le ingiustizie che ponno essere state commesse dai diversi Comitati e Consigli, sarebbe utile che si lasciasse al Governo la facoltà di stabilire alcune classi successive, in modo che i militi in quelle compresi non si chiamassero sotto le armi, fuorché nel caso in cui le anteriori siano affatto esaurite, come si pratica nella coscrizione militare. In tal maniera si troverebbe mezzo di riparare in parte almeno alle lamentate incoerenze od ingiustizie di quei Consigli, senza bisogno di rinnovare tutte le operazioni relative alla designazione dei militi, il che renderebbe per molto tempo impossibile il loro effettivo richiamo a mobilitarsi.

ROSELLINI. Il preopinante, affinchè nell'articolo 3 si conservassero le parole *derogando*, ecc., fra i vari motivi che egli adduceva per sostenere la sua proposta, disse questo; cioè: « avvenne spesso, ed è avvenuto anzi che i Consigli di revisione abbiano pronunciato sentenze contraddittorie; » ma da che cosa ha potuto nascere questo fatto, se non da una sana interpretazione che uno almeno dei vari Consigli ha potuto dare alla legge?

Ma dal momento che il Governo o la Camera avessero stabilito un principio esplicito d'interpretazione di questa legge, i Consigli di revisione avrebbero una norma fissa sulla quale potrebbero regolare i loro giudizi; mi pare quindi che questa disposizione provvederebbe benissimo a tutti gl'inconvenienti notati dall'onorevole deputato Viora.

CHIARLE. Io credo indispensabile, perchè la legge possa avere la sua piena esecuzione, di mantenere nell'articolo 3 della medesima la parola *derogando*; molte sono le irregolarità occorse nella mobilitazione della milizia, e, a fronte della necessità suprema di far presto, io credo indispensabile di lasciare al Ministero la facoltà di derogare alla legge preesistente in quelle parti che, per essere state inosservate, potessero per avventura incagliare o sospendere l'operazione definitiva della progettata attuale mobilitazione.

IL PRESIDENTE. Mi permetta che l'interrompa per leggere l'emendamento del deputato Viora che mi venne presentato in questo momento; esso è concepito in questi termini: *derogando ove d'uopo le anteriori disposizioni di legge*. Questo potrà chiarire la discussione.

CHIARLE. Nell'articolo 2, paragrafo primo, alinea a), io leggo queste parole: *ciascun battaglione sulla totale sua forza darà 240 uomini*.

Io credo che questo articolo così ridotto non possa avere esecuzione, salvo lasciando al Ministero la facoltà di derogare alla legge del primo agosto; la legge del 1° agosto, colla quale veniva ordinata la mobilitazione di 56 battaglioni di guardia nazionale, stabiliva che cadun battaglione fosse della forza complessiva di 600 militi; ora, dicendosi nel citato paragrafo che ciascun battaglione sulla totale sua forza fornirà 240 uomini per estrazione a sorte, ne consegue che i 240 uomini primi a mobilitarsi, giusta il progetto presentato, dovrebbero estrarre a sorte sui seicento uomini, forza totale del battaglione. Ma io credo di poter affermare, senza tema di essere contraddetto, che forse non vi è un solo battaglione la cui forza effettiva ascenda al numero di 240; in molti luoghi non seguì la riconvocazione dei Consigli di revisione per far luogo alla nuova designazione in surrogazione dei mancanti, dei militi cioè che o per morte, o per essere stati colpiti dalla leva, o per sopravvenuta infermità, o per mutazioni di famiglia, o per altri casi non fanno più parte della milizia mobile; cosicchè di presente, anche in quei luoghi in cui tutte le operazioni furono regolarmente compiute, non avrassi il totale numero dei seicento militi richiesti per la formazione dei battaglioni: ora io dico che qualunque fra i militi chiamati per essere mobilitati ha diritto di pretendere che l'estrazione a sorte si faccia sul totale numero di 600, eccetto che il Ministero possa derogare alla legge del 1° agosto che stabiliva la forza di cadun battaglione.

Conchiudo pertanto che, sia per le ragioni già addotte da altri onorevoli preopinanti, sia anche per quella testè da me accennata, mi pare indispensabile, se si desidera una pronta esecuzione della legge che discutiamo e della progettata mobilitazione, che si faccia facoltà al ministro di derogare alle precedenti leggi relative alla medesima in tutti quei casi che si opponessero alla pronta organizzazione della medesima.

IL PRESIDENTE. Il deputato Bianchetti ha la parola.

BIANCHETTI. Io adotterei l'emendamento del signor ministro, ma vorrei che ad alcuni difetti della legge si riparasse fin d'ora col progetto di legge che si sta discutendo. Gli inconvenienti principali che vennero in chiaro nel mettere in atto le disposizioni relative alla mobilitazione della guardia nazionale e che più destarono il malcontento sono senza dubbio in ispecial modo le diverse contraddittorie interpretazioni date, appunto come venne osservato, dai Comitati e dai Consigli di revisione all'articolo 150 della legge, ed all'uso diverso che dai Consigli di revisione si fece dell'arbitrio loro lasciato dall'altro articolo 154 in ordine allo stabilire sul numero dei figli. Almeno a questo difetto io credo che si debba provvedere fin d'ora in questa legge stessa, ed a tale oggetto io proporrei un articolo da mettere subito dopo il secondo che si riferirebbe in parte al regolamento delle leve. (*Interrotto.*)

VIOVA. Mi restringerò a poche osservazioni: per ovviare alle difficoltà che contro il mio emendamento venivano proposte dal deputato Guglianetti, nel senso che, conferendosi al Ministero la facoltà di derogare alla legge 4 marzo, e questa facoltà impiegandosi a rinvocare le ingiuste decisioni e sentenze del Consiglio di revisione, si ritardasse in questo modo l'attivazione dei battaglioni della guardia mobile.

Rispondo che, quantunque si diano al Ministero tali facoltà, con ciò non si ritarderebbe menomamente la chiamata della guardia nazionale mobile sotto le bandiere, nè l'attivazione dei battaglioni; perciocchè ciaschedun milite, secondo il risultato dell'estrazione a sorte, raggiungerebbe le bandiere, farebbe il suo servizio e compirebbe così il battaglione sinchè la decisione di cui si lagna non fosse riformata, e solo avrebbe poi diritto di ritornare alla propria casa quando fosse rievocata dal Ministero, o da chi per esso, la decisione pronunciata dal Consiglio di revisione.

Quindi non osta al mio sistema la necessità di accelerare la formazione dei battaglioni e la loro attivazione.

Bensì questo sistema si debbe ammettere se vogliamo essere coerenti. Quale è il motivo per cui noi introduciamo nella legge di cui si tratta l'estrazione a sorte? Perché la regola di far partire i militi secondo l'esito della sorte la credemmo assai più conforme all'opinione comune, e così fatta da indurre molto più agevolmente e spontaneamente i militi a portarsi sotto le bandiere, a preferenza di qualunque altro metodo di designazione.

Ora io dico: questa stessa ragione vuole che vengano riformate le decisioni già pronunciate dal Consiglio di revisione che avessero con sé una manifesta iniquità, e che si evitino così le funeste conseguenze che ne potrebbero avvenire.

Si sa come sia accaduto che, di due individui che si trovavano talora nello stesso identico caso, l'uno sia stato dichiarato esente dal servizio dei corpi staccati, l'altro no.

Queste decisioni riguardando persone dello stesso paese, dovettero fare pessimo senso. Havvi quindi necessità che siano in qualche modo riparate per scemare le cattive impressioni.

Per la qual cosa l'istessa ragione per cui già adottammo l'estrazione a sorte, vale a dire la necessità di conformare la legge alla pubblica opinione, richiede eziandio che si provvegga per la revoca delle decisioni ingiuste mediante l'espressione sopra la quale si discute.

Aggiungo una sola osservazione.

Si disse da taluno che sarebbe miglior consiglio di mandare ad una Commissione di determinare precisamente tutti i casi

di esenzione, anzichè dare al Ministero balla di dichiararli per forma d'interpretazione della legge 4 marzo.

Questo è verissimo, se non ci trovassimo nell'intento di sollecitare la formazione ed attivazione di una parte dei battaglioni mobili.

Ma con siffatto intento è inconciliabile l'opera della Commissione, la quale non potrebbe a meno di frapporre molto indugio alla sanzione della legge, per essere lo studio di tutti i casi d'esenzione assai lungo e difficile.

Conchiudo pertanto per l'adozione dell'art. 3 di cui è caso, coll'aggiunta della parola *derogando*.

BONELLI. Io mi credo in dovere di appoggiare l'emendamento dell'onorevole deputato Viora, conservando nella legge la parola *derogando*, ecc.; lo credo, perchè la facoltà interpretativa che si darebbe al potere non potrebbe giovare per togliere i diversi inconvenienti che nascono dalla legge 4 marzo 1848, perchè, non potendo l'interpretazione versare che nei casi dubbi che lascia la legge per la sua applicazione, non si potrebbero con questo mezzo ovviare gli inconvenienti che derivano da una disposizione di legge chiara per sé, ma variamente interpretata da diversi Comitati di revisione.

Per esempio l'art. 156 della legge organica stabilisce che i Consigli di revisione potranno determinare i casi d'esenzione secondo il numero dei figli. Qui vi sono due disposizioni: la prima è la libertà lasciata ai Consigli di revisione di stabilire i casi di esenzione; è questa una disposizione non dubbia, ma espressa; la seconda è l'applicazione di questa facoltà ai casi concreti. Qui è dove la varietà dei giudizi può modificarsi con una disposizione interpretativa; ma il modificare la libertà e la facoltà lasciata ai Consigli dall'art. 156 non può essere soggetto d'interpretazione anche legislativa, ma vuolsi la potestà di derogare.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Tre sorta d'inconvenienti si sono notati dai varii oratori che presero parte alla presente questione.

Il primo deriva dalle decisioni dei Consigli di revisione; si tratta quindi di un fatto passato, di una cosa consumata. Io credo che non sarebbe conveniente che la Camera annullasse queste decisioni, poichè, oltrechè vi si opporrebbero le più certe e note regole di diritto, sarebbe veramente un voler prolungare assai quelle operazioni che la Camera vuole ed ha intenzione di affrettare.

Credo poi che il sistema che sarebbe proposto dall'onorevole deputato Viora, cioè di concedere la facoltà di derogare alla legge, non ovvierebbe a questo inconveniente, poichè la deroga che si farebbe alla legge anteriore non potrebbe avere effetto se non pei fatti posteriormente giudicati, come è regola di diritto. Non basterebbe quindi l'emendamento del deputato Viora ad ovviare a questo inconveniente, il quale ad ogni modo sarebbe pur sempre assai minore di quello di prolungare assai l'operazione.

Il secondo inconveniente che si è notato è l'oscurità della legge in alcuni capi. Questo inconveniente sarebbe tolto dall'emendamento proposto dal Ministero, pel quale sarebbe ad esso accordata la facoltà d'interpretare i luoghi oscuri della legge. Questa facoltà d'interpretazione, io credo, basterebbe allo scopo che la Camera si propone.

Nè fanno ostacolo le ragioni addotte in contrario dall'onorevole deputato Bonelli. Egli osservava che, secondo la legge riguardante l'organizzazione della milizia nazionale e della milizia mobilitata, hanno i Consigli di revisione la facoltà di determinare i casi di esenzione, i quali non sono dalla legge fissati. A ciò risponde: questa facoltà non sarebbe tolta, secondo l'avviso del preopinante, ove il Governo non avesse

che la facoltà d'interpretare la legge che dal momento che la Camera autorizza il potere esecutivo a dare un'interpretazione legale degli articoli a ciò relativi; codesta interpretazione assumerebbe il carattere di vera legge, la quale sarebbe anche pei Consigli di revisione norma unica e precisa da seguire nel dare i loro giudizi.

La terza difficoltà che si è notata riguarda alcune disposizioni della legge sulla guardia nazionale, le quali essendo inopportune si crederebbe conveniente di variarle. Ma, ove si entrasse in questo campo, si dovrebbero specificare tutti gli articoli che debbono andare soggetti a variazione, il che importerebbe una lunga discussione. Rigettato questo sistema, che ritarderebbe tutte le operazioni, e pur persistendosi nel voler rimediare alle parti difettose della legge, non rimarrebbe quindi altro modo fuor quello di conferire al Governo un potere che credo non sia nell'interesse della Camera l'abdicare e che il Governo ne domanda.

Mi sembra pertanto che l'unico sistema a seguirsi sarebbe quello proposto dal Ministero, con cui gli si darebbe la facoltà d'interpretare gli articoli dubbii. Rimarranno, è vero, alcuni inconvenienti che sono conseguenza dei difetti della legge esistente; ma l'ottimo è nemico del buono, e ciò principalmente quando si tratta di agire sollecitamente.

Per questi motivi io credo che l'emendamento stato presentato dal mio collega il ministro dell'interno sia allo stato delle cose il più conveniente ed accettabile.

MELLANA, relatore. Osservo al ministro Cadorna che, se noi abbiamo voluto concedere più di quello di che pare accontentarsi il ministro dell'interno, si è perchè, dietro maturi studi, siamo venuti nella persuasione che di tanto abbisognava per potere con prontezza agire; d'altronde non è esorbitante la facoltà da noi acconsentita, stantechè, come appare dalle spiegazioni date nella relazione, esso si restringe alla fin fine a porre alcuni in fine di lista. Noi volevamo che prontamente si operasse, e per quanto si poteva si facesse ragione ai giusti reclami. Insisto quindi in ciò che, nell'interesse della giustizia, è indispensabile che il Governo abbia questa facoltà.

Faccio osservare al signor ministro che forse non ho inteso il motivo per cui la Commissione ha messo la parola *derogare*.

Con questa parola la Commissione intenderà solo di lasciare al Ministero la facoltà di mettere in fin di lista coloro che egli riconoscesse aver patito una qualche ingiustizia, e poi perchè il Ministero non fosse impedito di mettere sotto le armi i duecentoquaranta uomini.

Crediamo che la parola *derogare* sia necessaria al Ministero perchè egli possa prontamente disporre dei duecentoquaranta uomini, e nello stesso tempo non lasciare al paese dei dissidi per le patite ingiustizie quando fossero palesi.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Mi pare che si potrebbe fare ancora un'aggiunta. Invece di dire *derogare* si potrebbe lasciare la facoltà d'interpretare, e nel tempo stesso concedere al Governo la facoltà di mettere in fin di lista coloro che erano in condizioni speciali, col che si rimedierebbe, se non in modo assoluto, quanto meno in gran parte al danno che questi possono aver sofferto per le ingiustizie che i Comitati di revisione avessero commesso a loro riguardo.

IL PRESIDENTE. Rimarrebbe ancora un emendamento del deputato Bargnani.

BARGNANI. Io lo ritiro.

IL PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 3.
(La Camera approva.)

Rimane l'emendamento dei deputati Colla e Protasi, così concepito:

« Saranno esenti dalla mobilitazione di cui all'art. 1 il figlio unico, coloro che hanno attualmente l'unico fratello al servizio militare, come pure coloro dei quali il fratello immediatamente minore d'età fosse designato dalla sorte come all'articolo precedente. »

Il deputato Carli proporrebbe questo sotto-emendamento:

« Saranno pure esenti dalla mobilitazione coloro che abbiano già prestato il servizio di terra o di mare ed ottenuto il loro congedo. »

Il proponente ha la parola per svolgerlo.

CARLI. L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre è talmente fondato sulla giustizia, che io credo che poche parole bastino ad appoggiarlo.

Il servizio militare è un tributo a cui devono andar soggetti tutti i cittadini; ma ogni tributo, qualunque ne sia la natura, vuol essere con giusta proporzione ripartito.

Io trovo assolutamente ingiusto che colui il quale ha già prestato servizio nelle truppe di terra o di mare, ed ottenne il suo congedo definitivo, abbia di nuovo a riprendere la carriera delle armi sotto l'insegna della guardia nazionale. Quindi io confido che la Camera, penetrata da queste considerazioni, troverà pur essa conveniente di far cessare questa ingiustizia.

IL PRESIDENTE. Domanderò se sia appoggiato questo sotto-emendamento.

(È appoggiato.)

RATTAZZI, ministro dell'interno. Se non erro, mi pare siasi di già decretato di provvedere a questa occorrenza, perchè, se la Camera concedeva al Governo il diritto di classificare i battaglioni, ciò era appunto per torre, in parte almeno, gl'inconvenienti notati dai preopinanti.

IL PRESIDENTE. Farò osservare al signor ministro che la Camera non aveva deciso.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Facevo un'osservazione, non d'ordine, ma di merito.

MELLANA, relatore. Parmi che sarebbe più conveniente che la Camera vedesse se, nella impossibilità di classificare per ora tutti i casi nei quali può farsi luogo al diritto di collocazione in fin di lista, non giovi piuttosto il decidere, prima di tutto, la questione di sapere se vogliasi o no approvare l'articolo 3, col quale si danno al Governo le facoltà a tal uopo necessarie.

IL PRESIDENTE. Io prego il deputato Mellana a formulare la sua proposta.

MELLANA, relatore. Senza ch'io formoli una nuova proposizione, osserverò che quello che ora annunciai è semplicemente la questione pregiudiziale.

IL PRESIDENTE. Essendo proposta la questione pregiudiziale, io la pongo ai voti.

(È approvata.)

Essendosi approvata la questione pregiudiziale, non si può continuare la discussione del sotto-emendamento Carli.

Il deputato Brofferio ha invece la parola per svolgere un secondo emendamento che propose in luogo del primo da lui ritirato, e che è concepito in questi termini:

« Contro le sentenze pronunciate dai Comitati di revisione dal giorno della pubblicazione della legge 4 marzo 1848 vi sarà ricorso al Magistrato di cassazione nel modo e nella forma di cui all'art. 109 della stessa legge. »

BROFFERIO. Io fo plauso, o signori, alla facoltà che la Camera ha accordata al Ministero di provvedere e d'interpretare largamente una legge di patria difesa; perocchè, quando

corrono tempi in cui l'azione è prima necessità, si deve innanzi a tutto aprir libero campo a generose opere. Tuttavolta, se il Ministero ha facoltà di provvedere amministrativamente, vuolsi che ai cittadini non sia tolta la protezione dei tribunali, ed io v'invito appunto, o signori, a riparare ad una sventurata lacuna che si trova nella legge del 4 marzo sopra la milizia comunale. All'articolo 109 si dice: *Contro la sentenza definitiva dei Consigli di disciplina non vi avrà ricorso che innanzi al Magistrato di cassazione per incompetenza o abuso di potere e violazione della legge*; ma nulla si stabilì riguardo alle sentenze emanate dai Comitati di revisione, le quali più d'una volta portarono i caratteri più manifesti dell'ingiustizia e della illegalità. Contro queste sentenze si è tentato di portare appello al Magistrato di cassazione; ma il Magistrato, considerando che l'articolo 109 dava facoltà d'appello soltanto contro le sentenze pronunciate dai Consigli di disciplina, si dichiarava incompetente; e da ciò che avvenne? Coloro che si tenevano gravati dai Comitati di revisione ricorrevano all'intendente della provincia, ricorrevano al Ministero, ricorrevano alla Camera dei deputati; ma, a fronte del silenzio della legge, nè la Camera, nè gl'intendenti, nè i ministri si credettero autorizzati a provvedere; quindi i ricorrenti dovettero rassegnarsi a manifesta gravezza, vittime infelici dell'ignoranza, dell'inesperienza e talora del mal talento di chi li giudicava.

Quindi è ch'io v'invito a estendere la facoltà di appellare dalle sentenze dei Consigli di disciplina alle sentenze dei Comitati di revisione. Non credo che le facoltà attribuite al Ministero rendano inutile l'intervento dei tribunali.

Nell'ordine confenzioso i provvedimenti amministrativi non sono mai così rispettati come i giudiziari provvedimenti quali sono gli oracoli della giustizia, l'espressione del legislatore.

Mi parve che il diritto di appellazione dovesse estendersi anche a coloro che furono gravati (e son molti) prima della nuova legge. A ciò si opporrà che la legge non ha forza retroattiva. Io rispondo che la legge può avere questa facoltà quando viene espressamente dichiarata, e che nella correzione penale è anzi principio di diritto che la legge abbia riguardo ai casi precedenti in vantaggio di coloro che possono essere dalla legge contemplati.

Mi gode l'animo, o signori, scorgendo come la Camera e il Ministero discutano col massimo ardore questa legge e si adoprino a rimuovere ogni ostacolo che potesse impedirne o ritardarne l'esecuzione. Ciò prova che non è lontana l'ora dell'azione; ciò prova che la guerra che la Camera ha invocata, che il Ministero ha promessa, che la nazione ha sollecitata, che il popolo attende, non si farà più lungamente aspettare: e Dio voglia che sia vicina. (*Applausi*)

GUGLIANETTI. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Prima di tutto debbo domandare se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Guglianetti ha la parola.

GUGLIANETTI. Faccio plauso ai generosi sentimenti che mossero l'onorevole Brofferio a proporre l'emendamento che ora è in discussione; ma mio malgrado sono costretto a fare alcune osservazioni, le quali non mi permettono di accettare l'emendamento istesso.

La prima è una questione di diritto. L'emendamento di cui si tratta tende a correggere un vizio generale della legge 4 marzo 1848. Ora possiamo noi, all'occasione di una legge speciale per la guardia mobile, mutare un principio generale?

Inoltre, ammettendo quell'aggiunta, si violerebbe il prin-

cipio che la legge non ha effetto retroattivo, e si offenderebbero i diritti acquistati. Le decisioni dei Consigli e dei Comitati furono per legge irrevocabili. Quando con queste un milite fu compreso, non ostante la sua opposizione, nel battaglione, si riconobbe un diritto di esenzione in quello che doveva essere chiamato al suo posto in caso di contrario giudizio. Se oggi si rende appellabile quella sentenza, può avvenire che il primo venga dispensato, ed in sua vece tenuto al servizio colui il quale ne era stato esente. Non so adunque conciliare l'emendamento coi principii della non retroattività e dei dritti acquistati.

Oltre a questa difficoltà di principio vi ha quella di convenienza. I ricorsi ponno essere moltissimi, e molte possono risultare le mutazioni per le sentenze del Magistrato di cassazione; sarebbe perciò mestieri di riformare intieramente le operazioni già compiute e ritardare così d'assai la chiamata della guardia nazionale sotto le armi.

Per questi motivi io credo dovermi opporre all'emendamento dell'onorevole Brofferio, benchè, come dissi, a malincuore, riconoscendo esser desso dettato da un generoso sentimento che altamente onoro.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Parmi che si possa facilmente conciliare la cosa, ammettendo il principio che forma l'oggetto dell'emendamento dell'onorevole deputato Brofferio, cioè che debbano essere soggette al giudizio del Magistrato di cassazione le sentenze dei Comitati di revisione, ma troncando all'emendamento la parte retroattiva.

Quanto al principio che debbano essere quelle sentenze soggette al Magistrato di cassazione, mi pare che, rigorosamente parlando, anche la stessa legge del 4 marzo 1848 lasci aperta la via del ricorso a quel Magistrato, perchè questo Magistrato ha la missione, in virtù della stessa sua istituzione, di sopravegliare alla tutela della legge, onde la medesima sia conservata nella sua integrità.

È vero però che il Magistrato di cassazione ha inteso altrimenti la legge, e che per conseguenza sarebbe opportuno sancire il principio in via quanto meno interpretativa della legge 4 marzo.

Per quanto poi riguarda al tempo passato, ossia alla parte retroattiva di questo emendamento, io non posso ammetterla. Come ha pure notato il deputato Guglianetti, quest'emendamento porterebbe un'ingiustizia almeno apparente, perchè violerebbe quel diritto che possono già alcuni avere acquistato; di più, porterebbe uno sconcerto tale nell'ordinamento della milizia, che non si potrebbe più conoscere in qual modo debbano essere formati i battaglioni. Perciò io pregherei l'onorevole deputato Brofferio di volere restringere il suo emendamento semplicemente alla parte con cui verrebbero assoggettati alla Corte di cassazione i giudizi che si daranno dai Comitati di revisione.

BROFFERIO. Le osservazioni del deputato Guglianetti sono in parte contrarie al complesso della legge, in parte contrarie soltanto alla facoltà retroattiva della legge stessa.

Per quelle che si riferiscono al complesso, egli osserva che, trattandosi di una legge speciale, non sia opportuno fare un'aggiunta, la quale sarebbe una deroga alla legge generale. Ed io osservo che nelle materie contenute in questa legge speciale cadono appunto le controversie sopra le quali è indispensabile l'attenzione del Magistrato di cassazione, poichè tutti questi richiami sono fatti da militi i quali sono considerati come facienti parte dei corpi distaccati, quantunque essi avessero ferma persuasione che non dovevano farne parte. Adunque, giacchè noi facciamo una legge supplementare sopra l'organizzazione dei corpi distaccati, ragion vuole,

giustizia persuade che si faccia un apposito articolo di legge il quale provveda all'interesse di coloro che si credono lesi da men che giuste decisioni. Per quanto poi riflette la retroattività, della quale ha parlato anche il signor ministro, io deggio osservare che nella legge è appunto esclusa questa facoltà dell'appello alla Corte di cassazione.

Infatti si dice all'articolo 27: *il Comitato non potrà decidere che in numero di sette membri, e le sue decisioni saranno prese a maggioranza assoluta, e non si potrà far luogo a ricorso contro tali decisioni.* E fu a causa di questa disposizione che il Magistrato di cassazione si è dichiarato incompetente. Non giova dunque discutere se sia o non aperta la via, quando il Magistrato di cassazione, che è il supremo interprete della legge, ha detto che la via era interchiusa. Dirò pur anche, riguardo alla retroattività, che la giustizia è una, è immutabile, eterna; che ciò che è giusto oggi lo era anche ieri, lo sarà anche domani e dopo domani, e che vi sono diritti imprescrittibili contro i quali invano si vorrebbe invocare il decorso del tempo.

Oltre le quali considerazioni di equità havvene ancora un'altra di pubblico interesse.

Quegli individui, cioè quelli i quali si credono gravati da ingiuste sentenze dei Comitati di revisione, quando saranno chiamati e messi sotto le armi, se loro rimane nel cuore questa convinzione di essere stati vittima di un atto arbitrario, di un ingiusto provvedimento, non si mostreranno mai buoni soldati, perocchè buoni soldati sono solamente quelli che volentieri accorsero sotto le bandiere, o che almeno sentono di essere stati a buon diritto chiamati a portare le armi; che se invece credansi strappati alle loro famiglie da ingiusti provvedimenti, sebbene non per questo cessino dall'esser buoni cittadini, avranno però momenti nei quali esitante sarà l'opera loro. Tuttavolta, per conciliare l'opportunità di questo mio emendamento con tutte le più rigorose massime della legislazione, io acconsento di buon grado a ritirare quella parte nella quale sarebbe contemplata la retroattività; e lo fo tanto più volentieri, in quanto che ho confidenza che il Ministero, valendosi opportunamente della larga facoltà a lui concessa dalla Camera, vorrà impiegarla, per quanto potrà e per quanto saprà, in far sì che queste vittime di atti ingiusti ed arbitrari ottengano quella soddisfazione e quella giustizia alle quali hanno diritto.

RATTAZZI, ministro dell'interno. È precisamente a questo fine che si è concessa la facoltà al Governo di determinare la classificazione delle liste, appunto per mettere in fine di lista quelli che avessero sofferto qualche ingiustizia tanto direttamente quanto indirettamente. Così io credo che si verrebbero a riparare tutti gli atti d'arbitrio che si fossero commessi.

IL PRESIDENTE. Io pregherei l'onorevole Brofferio a formulare la sua proposizione.

BROFFERIO. Invece di dire: *le sentenze pronunciate, ecc.*, direi: *contro le sentenze definitive dei Comitati di revisione*, e si toglierebbe: *dalla promulgazione della legge 4 marzo 1848.*

IL PRESIDENTE. Direbbesi adunque: « Contro le sentenze definitive dei Comitati di revisione si avrà ricorso al Magistrato di cassazione nel modo e nella forma di cui all'articolo 109 della legge 4 marzo 1848. »

MELLANA, relatore. Vorrei far osservare al deputato Brofferio che io non potrei ammettere il suo emendamento, anche come venne proposto nella seconda redazione, se non vi fosse detto che il fatto di dare un ricorso non possa mai dare diritto a rifiutarsi dal presentarsi ad estrarre il suo numero, ed,

ove designato, a partire; giacchè diversamente non vi sarebbe mai nulla di compiuto, e noi, o signori, abbiamo d'uopo di operare, e prontamente. (*Bene!*)

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Siotto-Pintor.

SIOTTO-PINTOR. Appoggio anch'io. . . .

Voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Si domanda la chiusura; vedrò se è appoggiata,

(È appoggiata.)

Allora l'onorevole Siotto avrebbe la parola contro la chiusura, se la vuole.

SIOTTO-PINTOR. Allora rinuncio alla parola, perchè l'aveva chiesta per proporre la chiusura.

GUGLIANETTI. Per impedire qualunque falsa interpretazione di questo emendamento, nel caso venga dalla Camera approvato, crederei utile di aggiungere qualche parola per indicare che il ricorso alla cassazione è soltanto ammesso per le decisioni dei Comitati e dei Consigli posteriori alla promulgazione della presente legge. Certamente, a fronte dei principii generali di diritto, sarebbe inutile questa dichiarazione; ma, siccome la maggior parte degli interessati non è molto avveza a questi ragionamenti, conviene togliere ogni causa d'illusione per cui s'immaginassero di poter rivenire sulle decisioni già emanate ed a loro contrarie. In questo senso propongo l'aggiunta suaccennata.

BROFFERIO. Io non credo di potervi acconsentire, perchè nella legge questo già si comprende. Essendone state tolte quelle espressioni che le avrebbero potuto dare una forza retroattiva, la sua efficacia naturalmente non comincerà che dal dì della sua promulgazione, senza che faccia d'uopo di specificarla con maggiori parole.

IL PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se appoggi questo sotto-emendamento.

(È appoggiato.)

BARGNANI. Mi pare che mostreremo di aver poca conoscenza della giurisprudenza, quando si volesse insistere sul punto che la legge non debba avere la sua forza che dopo la pubblicazione, perchè tutti sanno che gli è solo appunto dal dì della promulgazione che comincia ad essere efficace. Se ciò si proponesse per via di spiegazione per dare alla legge un carattere più spiegato, allora sì; ma quando si insiste per farla dichiarare non retroattiva, mi pare che sia un volere un atto appunto inutile.

GUGLIANETTI. L'onorevole Bargnani avrebbe risparmiate le sue osservazioni ove si fosse ricordato delle parole icolle quali accompagnai la proposta del mio emendamento. Io stesso accennai che, per noi, ed in generale per tutte le persone che s'intendono di cose legali, l'aggiunta era inutile, mentre la legge non ha effetto retroattivo che nel caso di una espressa disposizione.

La ragione che mi mosse a proporre quell'emendamento era solo per escludere qualunque speranza nei militi compresi nei battaglioni di potere rivenire sulle decisioni dei Consigli. Riconosco che quelle parole sono affatto inutili nel senso legale; ma possono essere vantaggiose per non indurre in errore coloro i quali, lagnandosi di quelle decisioni, sono proclivi ad accogliere qualunque occasione per promuoverne l'annullamento. È un'abbondanza che non nuoce, e giova ad evitare inutili ricorsi e querele.

IL PRESIDENTE. Il sotto-emendamento del deputato Guglianetti non essendo stato ritirato, debbo porlo ai voti.

GUGLIANETTI. Lo ritiro.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del deputato Brofferio, che sarebbe così concepita:

« Contro le sentenze definitive dei Comitati di revisione si avrà ricorso al Magistrato di cassazione nel modo e nella forma di cui all'art. 109 della legge 4 marzo 1848. »

(La Camera approva.)

FRASCHINI. Domando la parola.

Io ho chiesta la parola per dire il mio sentimento circa la collocazione di quest'articolo. Credo che esso debba essere posto dopo l'articolo 3, col quale si è data facoltà al Governo d'interpretare, ove d'uopo, le anteriori disposizioni legislative in modo obbligatorio, con essersegli di più data l'autorizzazione di ordinare la classificazione delle liste nei battaglioni.

Il Magistrato di cassazione, allorchè se gli presenterà ricorso contro le sentenze dei Comitati di revisione, non dovrà tanto esaminare la legge, quanto e più ancora l'interpretazione che il Ministero le avrà data, ed i nuovi ordinamenti che saranno per emanare dal medesimo circa la classificazione delle liste.

È certo che, dando al Ministero le facoltà suddette, se gli attribuisce quella di fare ordinamenti generali, e non mai quella di provvedere nei casi particolari.

A questi provvederanno le sentenze dei Comitati di revisione, e spetterà al Magistrato di cassazione di giudicare se tali sentenze sono conformi ai detti nuovi ordinamenti generali. Quindi è nell'ordine naturale che l'articolo proposto venga dopo all'art. 3.

IL PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se ella intenda che l'aggiunta stata ora votata formi l'art. 4 della legge.

(La Camera approva.)

Darò ora lettura dell'insieme della legge, onde si proceda quindi allo squittinio segreto pel complesso della medesima. (V. Doc., pag. 75.)

Si procede allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	120
Maggioranza	61
Favorevoli	103
Contrarii	15

(La Camera approva.)

**MESSAGGIO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
RELATIVO AL GIORNALE LO SMASCHERATORE.**

CAVALLINI, segretario, dà lettura alla Camera di un messaggio del primo ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, che notifica la pena inflitta al direttore del giornale *Lo Smascheratore* per l'oltraggio fatto alla Camera in un suo articolo intitolato *I birbanti ed i vili*, e per cui fu condannato a sei giorni di carcere ed a lire 1,000 di multa.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per domani all'ora consueta :

1° Discussione sulla legge che accorda un credito di due milioni al ministro dell'interno per compera d'armi per la guardia nazionale;

2° Relazioni di petizioni.